



COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. COSTITUZIONE APPROVAZIONE COMUNALE DI VOLONTARI APPROVAZIONE REGOLAMENTO.

Adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 31/03/1988 con deliberazione N.71.
Approvato dal C.P.C. di Enna con Dec. N.11922 Prot. N.6497 nella seduta del
03/05/1988.

Publicata all'Albo Pretorio del Comune dal 25/06/1988 al 10/07/1988.

Entrato in vigore il 11/07/1988.



Il Segretario Generale
(Stivala Dott.ssa Vincenza)

REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI

DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 1

E' costituito il gruppo comunale di volontari di protezione civile cui possono aderire cittadini di ambo i sessi residenti nel Comune allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della protezione civile in attività di previsione, prevenzione e soccorso.

Art. 2

L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco.

L'Ente interessato individua le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa.

I volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo (e la qualifica).



Art. 3

Il Sindaco
/è il responsabile unico del gruppo e nomina fra i componenti del gruppo stesso un coordinatore che ha la responsabilità del gruppo durante le sue attività.

Art. 4

I volontari sono addestrati a cura della Prefettura tramite tecnici del Corpo Nazionale dei VV.F. , del Corpo Forestale dello Stato ed altri individuati dal Prefetto fra gli Enti che per i compiti istituzionali cui attendono siano ritenuti idonei.

Art. 5

All'interno del gruppo possono essere formate squadre specializzate in relazione ai principali rischi cui il territorio è soggetto.

Art. 6

Il gruppo in emergenza opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi.

Art. 7

Gli appartenenti al gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate nell'art. 1 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari di protezione civile alcuna attività contrastante con le finalità indicate.

Art. 8

La Prefettura può integrare le dotazioni del gruppo comunale con equipaggiamento e mezzi speciali di intervento che vengono all'uopo assegnati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Ai volontari vengono garantiti, ai sensi dell'art. 11 del D.L. 159/84 convertito in legge 363/84, i seguenti benefici:

- a) mantenimento del posto di lavoro;
al volontario impiegato in attività addestrativa o in interventi di protezione civile viene garantito, per il periodo d'impiego, il mantenimento del posto di lavoro;
- b) mantenimento del trattamento economico e previdenziale;
al volontario viene garantito, per il periodo d'impiego, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro e al datore di lavoro stesso che ne faccia richiesta viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore.
Qualora si tratti di lavoratori autonomi viene ugualmente garantita una forma di rimborso per le giornate lavorative perdute;
- c) copertura assicurativa;
i componenti del gruppo sono coperti, durante l'impiego, da assicurazione stipulata dal Ministro per il coordinamento della protezione civile;
- d) rimborso delle spese sostenute;
al gruppo spetta il rimborso delle spese sostenute durante l'attività addestrativa o gli interventi.